



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

ORIGINALE
Deliberazione n.8
del 30.04.2020 ore 17.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	Alberto Carbone	P
2	Antonino Bailo	P
3	Claudio Barbieri	P
4	Marina Carrega	P
5	Giulia Marchioni	P
6	Simone Carosella	P
7	Daniela Zino	P
8	Adriano Florindo Ceva	P
9	Chiara Caviglione	P
10	Anna Maria Massone	P
11	Walter Zerbo	P
12	Francesco Tomaso Scaiola	P
13	Pasquale Vecchi	P

Totale presenti 13

Totale assenti 0

La seduta è svolta in videoconferenza, su piattaforma Go To Meeting, secondo le modalità di cui al Decreto del Sindaco n.14 del 15 aprile 2020: *"Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art.73 del d.l.17 marzo 2020, n.18.Disciplina delle riunioni del Consiglio e della Giunta"*, adottato ai sensi dell'art.73 co 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18. Sindaco e Segretario sono presenti in sede.

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Alberto Carbone dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del. CC n.8 del 30.04.2020: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Relaziona l'Assessore Barbieri, come da intervento riportato nell'allegato B) alla presente.

Si apre quindi la discussione.

Il Consigliere **Vecchi** evidenzia che il nuovo servizio sta dando risultati positivi, però il regolamento che andiamo a discutere non rende idea di quanto si pagherà il servizio. Il Sistema deve essere premiante per i cittadini serravallesi, rispetto a quelli di altri Comuni dove non si è attivato il porta a porta.

Il Consigliere **Scaiola** chiede quali siano i dati della raccolta differenziata 2018. Il **Sindaco** e l'Assessore **Barbieri** indicano il 52%. **Scaiola** preannuncia quindi l'astensione poiché il regolamento è uno strumento che va a normare una situazione transitoria, di cui non si conoscono gli esiti definitivi. Inoltre, il testo esprime una visione non condivisa: la gente fatterà a fare la differenziata però non pagherà meno del 2019, con un meccanismo più punitivo che premiante, del tipo "se fai bene paghi come il 2019, se fai male pagherai di più".

Il Consigliere **Massone** evidenzia che il regolamento è poco chiaro e che non si possono fare i conti. Le formule sono poco decifrabili e forse incomplete. Come detto da **Scaiola**, l'impianto è punitivo, con margini di discrezionalità in favore del Gestore, sul quale non abbiamo alcun controllo. Ritiene che si sarebbe dovuto aspettare ancora. Segnala ancora che è esploso il problema delle utenze non domestiche, che sono state chiuse per mesi. Dichiarando quindi il voto contrario.

Il Consigliere **Zerbo** preannuncia la presentazione di una serie di domande sul regolamento, che saranno presentate unitamente alla dichiarazione di voto per essere allegate al presente verbale (allegato c). Evidenzia che resta il problema degli abbandoni stradali e che bisogna creare un sistema premiante. In ultimo si sofferma sul problema degli esercizi chiusi.

L'Assessore **Barbieri** si dichiara favorevole alle premialità. L'impianto applicato nel bacino ha consentito sinora di tenere basse le utenze domestiche, si possono comunque analizzare adeguamenti. Aggiunge che si fanno studiando possibili agevolazioni e quali risorse attivare. C'è piena consapevolezza del problema. Descrive quindi i vantaggi derivanti dalla raccolta differenziata, inclusi i contributi ANCI-CONAI. Secondo le simulazioni, i nuclei familiari fino a quattro componenti dovrebbero mantenere la situazione precedente.

Il **Sindaco** si dichiara pienamente disponibile a valutare miglioramenti del testo, dopo averne testato l'applicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta elaborata dal Responsabile dell'Area entrate;

PRESO ATTO degli interventi suddetti;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- che il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, disciplinante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati*

ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, prevede quale requisito minimo per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti la determinazione del peso o del volume della quantità di rifiuto urbano residuo – RUR – conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, stabilendo i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto;

CONSIDERATO CHE l'attuale modello gestionale della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni, prevede un sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti misurabile;

CONSIDERATO:

- che la Società Gestione Ambiente s.p.a., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato in questo Comune, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale;
- che tale misurazione puntuale della quantità di rifiuti è attuata in conformità al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017;

VISTO lo schema di Regolamento tipo per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR con deliberazione A.C. n. 13 del 18/07/2017 e successivamente rivisto dal Tavolo Tecnico costituito presso il medesimo Consorzio;

CONSIDERATO:

- che il modello di determinazione delle tariffe, redatto in conformità al piano finanziario dell'anno di riferimento, è basato sul modello e sui criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158;
- che il D.P.R. n. 158/1999 dispone che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, sia domestiche che non domestiche, applicando, qualora non fosse ancora possibile tale valutazione, un sistema presuntivo, prendendo a riferimento i nuclei familiari e i coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel medesimo decreto per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO CHE:

- si prevede, con il regolamento allegato al presente atto, adottato ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo della TARI applicata sino al 31/12/2019;
- che a seguito dell'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI, tale tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente s.p.a., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in questo Comune;
- che la tariffa rifiuti corrispettiva di cui alla disciplina contenuta nel Regolamento approvato con il presente provvedimento è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come determinati in base alla deliberazione dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) 31/10/2019, n. 443;

VISTI:

- l'art. 7 e l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", i quali attribuiscono ai Comuni potestà regolamentare nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, prevedendo che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ed in particolare i commi:
 - 15: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
 - 15-ter: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

VISTA la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti" nella parte in cui prevede che:

- l'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell'introdurre il comma 15-ter nell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi alla TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi al tributo in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- le considerazioni sopra esposte in ordine alla pubblicazione con efficacia costitutiva delle deliberazioni della TARI e alle conseguenze sui versamenti non valgono per la tariffa che i comuni – ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013 – possono prevedere in luogo della TARI, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo. È

il caso di precisare, al riguardo, che, benché gli atti concernenti la tariffa di cui al citato comma 668, non rientrino nemmeno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Tanto in considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la stessa – benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti – mantiene natura tributaria;

VISTO il Regolamento per l'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con votazione, espressa per appello nominale

Consiglieri presenti	n. 13
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 2, consiglieri Massone e Zerbo
Astenuti	n. 2, consiglieri Scaiola e Vecchi

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di dare atto che:
 - il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 01/01/2020 e pertanto a decorrere da tale data è istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
 - la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente S.p.a, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;
 - oltre all'invio al gestore dell'ultimo ruolo Tari aggiornato, dovrà essere istituito un opportuno flusso informativo tra l'Anagrafe del Comune e Gestione Ambiente, finalizzato a mettere in condizione il gestore di effettuare in modo corretto e puntuale tutte le attività, di aggiornamento inserimento e variazione delle utenze, propedeutiche all'emissione della Tariffa rifiuti corrispettiva.

Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143609411 - fax 0143609499
segreteria@comune.serravalle-scriviascrivia.al.it - info@pec.comune.serravalle-scriviascrivia.al.it
www.comune.serravalle-scriviascrivia.al.it

AREA ENTRATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Proposta n. 42 del 16.04.2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE

MARCELLO BOCCA

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE

Li 16.04.2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PAOLO CAMPORA

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Consigliere Anziano Antonino Bailo	Il Presidente Alberto Carbone	Il Segretario Comunale Angelo Lo Destro
--	----------------------------------	--



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme di deliberazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:

dal 08.05.2020 al 22.05.2020

Li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Angelo Lo Destro)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Angelo Lo Destro)

ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data 18.05.2020 essendo stata pubblicata a far data dal 08.05.2020

Li



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Angelo Lo Destro)

Consiglio Comunale del 30 aprile '20
Relazione al regolamento Tarip

L'approvazione di questo regolamento è l'atto conclusivo di un percorso che disciplina la gestione del ciclo dei rifiuti volto alla riduzione della produzione per giungere al recupero dello stesso.

Le normative in merito, Europee, nazionali e regionali disciplinano il ciclo dei rifiuti ponendo degli obiettivi quantitativi e temporali in merito alla produzione conferimento e stoccaggio degli stessi.

Già nel 1997 il decreto Ronchi individuava e normava i criteri base che si sono evoluti e modificati a seconda delle sensibilità politiche dei governi nazionali e regionali che si sono succeduti.

La legge regionale n° 1 del 10 gennaio 2018 disciplina in maniera ancora più stringente gli obiettivi da raggiungere che pone per l'anno in corso nel limite di 159 Kg/abitante, la produzione di rifiuto indifferenziato per abitante e stabilisce delle penali per ogni kg di rifiuto indifferenziato trasferito in discarica.

E' stabilita dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140 – 14161, anche una percentuale di raccolta differenziata del 65% con una percentuale di rifiuto da recuperare del 50% .

Il nostro comune fa parte di un consorzio che raggruppa i 116 comuni dell'ambito appenninico della provincia di Alessandria ed è suddiviso in 3 sub ambiti; il nostro sub ambito comprende i territori del Novese e Tortonese ed ha come gestore Gestione Ambiente. Gli altri riguardano le aree Acquese/Ovadese gestito da Econet e le valli Curone e Borbera gestiti da 5 Valli

L'assemblea dei Sindaci del Consorzio Smaltimento Rifiuti nel 2015 ha approvato l'adozione del sistema di raccolta porta a porta spinto prendendo a riferimento quello utilizzato da 49 comuni della provincia di Treviso denominato Modello Contarina. Una delle caratteristiche fondamentali del "Modello **Contarina**" è rappresentata dalla tariffa applicata al singolo utente (famiglia, azienda, ente o altro soggetto), che viene commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, in base al principio comunitario "paga quanto produci".

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambienti, funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, che puntuale come un orologio svizzero ha emanato il 31 ottobre 2019 la delibera n° 443 dove definisce i criteri di calcolo e di riconoscimento dei costi riferiti al servizio integrato dei rifiuti riferito al periodo 2018/2021.

Il nostro Comune ha avviato la raccolta porta a porta spinta su tutto il suo territorio a metà novembre 2019 che dopo quattro mesi sta dando buoni risultati con una percentuale media del 75% e una quantità pro capite su base annua di poco superiore a 90 Kg.

Va il nostro ringraziamento ai cittadini serravallesi per l'impegno e la responsabilità che hanno dimostrato e che dimostreranno nei tempi a venire.

Come è stato evidenziato anche in sede di conferenza dei capigruppo ha migliorato l'estetica e il decoro del nostro paese anche se purtroppo sacche di insofferenza ci sono ancora e purtroppo ci saranno sempre.

Particolarmente piacere mi hanno fatto le scuse di alcuni cittadini che in fase di preparazione di questo percorso mi hanno dedicato termini poco piacevoli.

Questo regolamento proposto dal CSR ed elaborato da una apposita commissione tecnica di cui ha fatto parte anche il nostro responsabile del servizio tributi, ha dovuto tenere conto di tanti fattori, anche in funzione dei vari criteri definiti dalla legislazione vigente, non ultimo quanto indicato dalla delibera 443 di Arera ed ha cercato di non pesare sulle tasche delle famiglie serravallesi vista la peculiarità dell'utenza che presenta una forte differenziazione rispetto al resto del bacino a seguito della presenza di uno dei centri commerciali più grandi d'Europa.

Il presente regolamento è stato inviato in anteprima a tutti i Consiglieri ed è stato discusso in sede di conferenza dei Capigruppo.

L'Assessore
Claudio Barbieri

DICHIARAZIONE DI VOTO

Proposta di approvazione di regolamento per l'applicazione tariffa rifiuti

Il nostro gruppo è da sempre favorevole a tutti i provvedimenti di tutela ambientale (dal comitato Ecolibarna, alla contrarietà al 3* valico) e pertanto accoglie con favore i progetti di miglioramento della raccolta differenziata. Tuttavia rileviamo che è stato scelto un sistema complicato e che si sarebbe potuto effettuare una ricerca sui metodi migliori e più efficienti. Già questo ci fa esprimere forti dubbi e contrarietà per cui il nostro voto sarà contrario.

Contrario perché il regolamento, che dovrebbe stabilire i criteri e le modalità di calcolo delle tariffe locali e che quindi interessa direttamente tutti noi cittadini, non è chiaro né trasparente, ha molti punti di incertezza, contiene larghi margini di discrezionalità del gestore e nessuna possibilità di controllo da parte dei cittadini e, in un momento critico per la società come quello di oggi, non appare neppure urgente.

Non sono previste possibilità di controllo ed intervento sul calcolo dei costi generali del servizio da cui si calcolano le tariffe; tutto è demandato al gestore.

Crediamo che un servizio pubblico debba essere tale anche se a pagamento, e quindi debba garantire ai cittadini equità e correttezza; è giusto che ci siano regole, controlli, sanzioni, ma deve essere riconosciuto anche l'impegno del cittadino al corretto comportamento, cosa che la maggior parte dei serralvesi sta dimostrando; e quindi il metodo di calcolo della tariffa dovrebbe portare ad una riduzione dei costi a carico degli utenti, a premiare chi è più attento: altrimenti perché tutto questo impegno a differenziare?

Facciamo inoltre rimarcare che, in un momento critico come quello attuale, il Consiglio Comunale si trova a discutere di questo regolamento quando i provvedimenti adottati dal governo consentono ai comuni di applicare per il 2020 le tariffe TARI del 2019: quindi ci sarebbe tempo per valutare, rielaborare, correggere il regolamento; piuttosto ci saremmo aspettati di discutere come il comune possa avere un ruolo per incidere sulla crisi economica e sociale, cosa è già stato avviato, cosa si prevede.

Infine, ma non ultimo, chiediamo formalmente che il comune preveda riduzioni della tariffa rifiuti per le attività (commerciali, artigianali, ristorazione.....) che sono chiuse da mesi e che quindi non hanno usufruito del servizio e non hanno inciso sui costi di gestione.

I consiglieri comunali Walter Zerbo Anna M. Massone